



L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

L'imposta di bollo è un tributo **alternativo** all'IVA. Dal 26 giugno 2013 la **misura dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture, ove ne ricorrano i requisiti, è dovuta nella misura di **Euro 2,00**.

Sono **esenti dall'imposta di bollo** le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Per i documenti in cui non risulta evidenziata l'IVA, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Tale principio di alternatività, in concreto, comporta che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto: fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA; fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni.

Invece, in linea generale, **sono soggette all'imposta di bollo**, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni: fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972); escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all'art. 15, D.P.R. 633/1972); esenti da IVA (art. 10, D.P.R. 633/1972); non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), D.P.R. 633/1972).

L'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, **a carico del debitore**, come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c., ancorché per il pagamento della stessa sono responsabili solidalmente entrambe le parti, quindi, sia chi emette sia chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo. Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo (2,00 Euro) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA, ex art. 15 del D.P.R. 633/1972.

La **marca da bollo** va applicata sulla fattura originale consegnata al cliente e poi va "annullata". L'annullamento può essere effettuato sbarrando il contrassegno adesivo, apponendoci un timbro personale o la data di emissione della fattura. Sulla copia fattura conservata dall'emittente va apposta la dicitura "*Marca da bollo da euro 2,00 applicata sull'originale, n. identificativo ...*". Il numero identificativo va rilevato dalla stessa marca apposta sulla fattura¹.

Si ricorda che per le **fatture emesse in formato elettronico**, sempre in caso di non applicazione dell'Iva (es. fatture emesse verso Amministrazioni Pubbliche), l'imposta di bollo va assolta mediante versamento bancario o postale con mod. F24, cumulativamente entro 120 gg. dalla fine dell'esercizio.

Segue **tabella riepilogativa**.

¹ Qualora la fattura originale sia spedita al cliente in formato fotografico o pdf, sottoforma di file, la marca da bollo va applicata sulla copia fattura conservata dall'emittente, apponendo sull'originale la dicitura "*Marca da bollo da euro 2,00 applicata sulla copia dell'emittente, n. identificativo ...*"

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione o meno dell'imposta di bollo (nella misura di Euro 2,00) per importi superiori a Euro 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo.
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale	Artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo. NB: a decorrere dal 1° gennaio 2010, essendo cambiata la territorialità IVA, le prestazioni di cui agli artt. 7-ter, quater, quinquies, sexies e setpies del DPR 633/72 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all'estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.
Operazioni escluse dall'IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15, D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo.
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	Nota Agenzia Entrate 26/1/2001, n. 6/E e Nota Ministero Finanze 7/12/1974, n. 432130	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: <ul style="list-style-type: none"> • amministratori; • prestatori attività lavorative a progetto; • parasubordinati in genere; • lavoratori autonomi. NB: sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni	Art. 8, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972, Art. 15, co. 3, Tariffa D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none"> • le esportazioni dirette; • le esportazioni indirette; • le esportazioni triangolari.
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8 lett. c) del D.P.R. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. NB: sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempreché ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione o meno dell'imposta di bollo (nella misura di Euro 2,00) per importi superiori a Euro 77,47
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none"> • le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, D.L. n. 331/1993; • le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58, D.L. n. 331/1993.
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Art. 8 bis, D.P.R. n. 633/72, Nota Ministero Finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4/10/1984, n. 311654, Circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8	Sono esenti dall'imposta di bollo.
Servizi internazionali	Art. 9, D.P.R. 633/1972, Nota Ministero Finanze 6/6/1978, n. 290586	In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. NB: sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.
Copie conformi di fatture	C.M. 1/08/1973, n. 415755	Medesimo trattamento riservato alla fattura originale, ne consegue che: <ul style="list-style-type: none"> • se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme; • se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia. <p>NB: nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che <i>"trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale"</i> (Note Ministero Finanze: 1/2/1973, n. 415051 e 24/4/1973, n. 415195).</p>
Cessioni ad esportatori abituali	Art. 8, lett. c), D.P.R. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. NB: sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10/8/1978, n. 411861).
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26, D.P.R. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: <ul style="list-style-type: none"> • senza indicazione dell'IVA; • riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione o meno dell'imposta di bollo (nella misura di Euro 2,00) per importi superiori a Euro 77,47
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26, D.P.R. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative, conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste	R.M. 3/7/2001, n. 98	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera Euro 77,47.
Contribuenti nel regime dei minimi	C.M. 28/1/2008, n. 7 e R.M. 3/10/2008, n. 365	Applicazione dell'imposta di bollo.
Reverse charge	C.M. 29/12/2006, n. 37, art. 17 del D.P.R. 633/1972 e art. 46 del DL n. 331/1993	<p>Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a <i>reverse charge</i> sono esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente).</p> <p>NB: rientrano in tale fattispecie anche i casi di <i>reverse charge</i> c.d. "interno" previsti dall'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972).</p>
Autofattura	Art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> • Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo; • le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano o organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72, D.P.R. n. 633/72	Esenti dall'imposta di bollo.
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti	L. 29/10/1961, n. 1216	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione o meno dell'imposta di bollo (nella misura di Euro 2,00) per importi superiori a Euro 77,47
Regimi speciali c.d. "base da base"	Art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 e D.L. 23/2/1995 n. 41	Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): <ul style="list-style-type: none"> • il regime dei beni usati; • il regime delle agenzie di viaggio (NB: sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).
Regimi monofasici	Artt. 2 e 74, D.P.R. 633/1972	Sono esenti dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'IVA si considera "assolta all'origine"): <ul style="list-style-type: none"> • la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi; • le cessioni di prodotti editoriali (NB: a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74, D.P.R. n. 633/72, Note Ministero Finanze 11/4/1990, n. 390206 e 28/12/1994, n. 64/E); • la cessione o ricariche di schede telefoniche; • la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; • la cessione di valori bollati; • la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 633/1972
- D.P.R. 642/1972
- D.L. 331/1993
- L. 1216/61
- D.L. 23/2/1995 n. 41
- Nota Agenzia Entrate 26/1/2001, n. 6/E
- Nota Ministero Finanze 7/12/1974, n. 432130
- R.M. 6/6/1978, n. 290586
- Nota Ministero Finanze 1/8/1973, n. 415755
- Nota Ministero Finanze 4/10/1984, n. 311654
- Circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8
- C.M. 1/08/1973, n. 415755
- R.M. 3/7/2001, n. 98
- C.M. 28/1/2008, n. 7

- R.M. 3/10/2008, n. 365
- C.M. 29/12/2006, n. 37